

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAZZUCA, DEL TURCO, FIORILLO,
MANIERI, BESSO CORDERO, BRUNI, D’URSO, IULIANO
e MARINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme per la certificazione d’identità dei neonati

ONOREVOLI SENATORI. - Accadono spesso clamorosi episodi di scambio di neonati, dovuti all'utilizzazione di metodi di riconoscimento che, in alcune particolari circostanze, non garantiscono la certezza del corretto abbinamento tra madre e neonato. È pertanto necessario predisporre un accorgimento idoneo a scongiurare questa drammatica evenienza, che può provocare traumi gravi e persistenti nei familiari del bimbo, quando non determina un vero e proprio scambio di persona riconoscibile solo dopo un lungo periodo di tempo. Il sistema migliore per la certezza dell'identificazione dei neonati è quello dell'abbinamento dell'impronta del piede del bimbo con l'impronta digitale della madre. Tale metodo non sostituisce quello tradizionale dei braccialetti di identificazione, ma si aggiunge ad esso per dare una maggiore certezza ai casi dubbi o quando il bimbo viene rapito. I braccialetti di identificazione comunemente usati possono sfilarsi o, comunque, essere manomessi volontariamente da malintenzionati per finalità illecite. L'impronta del piede, invece, può essere confrontata da un esperto con quelle successive del lattante o del bimbo, rendendo certissima l'identificazione. La scheda contenente le impronte della madre e del neonato può essere controllata dalla madre al momento della di-

missione e conservata dalla struttura sanitaria come prova di identità in caso di contestazioni. Si tratta di una norma di facile applicazione che, nel dare maggiore certezza identificativa, consente anche un atteggiamento più tranquillo e rilassato da parte dei genitori, i quali, considerati i casi recenti di scambio di neonati, sono portati a vivere con particolare tensione i pochi momenti in cui il bimbo deve essere allontanato dalla madre per esigenze igieniche e sanitarie.

In tale ottica il presente disegno di legge rende obbligatorio l'utilizzo del sistema delle impronte identificative nelle strutture sanitarie pubbliche e private che praticano il parto, senza escludere la prosecuzione della utilizzazione dei comodi braccialetti fin qui adoperati. L'articolo 1, al comma 1, indica quali siano i soggetti responsabili della corretta identificazione dei neonati.

Il comma 2 dello stesso articolo dispone per le nascite che avvengono fuori dalle strutture ospedaliere.

L'articolo 2 determina le modalità per la conservazione delle prove di identità presso le strutture sanitarie. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria e le modalità di entrata in vigore della nuova procedura identificativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obblighi del direttore sanitario)

1. Il direttore sanitario delle strutture sanitarie pubbliche e private presso le quali si pratica l'assistenza al parto dispone che operato il taglio del cordone ombelicale e prestate le prime cure al neonato il medico o l'ostetrico, provveda ad imprimere su una apposita scheda l'impronta del piede destro del neonato e contestualmente l'impronta del dito indice della mano destra della madre, prima che essi lascino la sala parto o la sala operatoria nel caso di taglio cesareo. La scheda deve essere numerata progressivamente e inviata immediatamente alla direzione sanitaria. Sulla scheda deve essere annotato il numero del braccialetto identificativo della madre e del neonato.

2. Quando la nascita avviene al di fuori delle strutture sanitarie, alle operazioni di cui al comma 1 provvede il medico o l'ostetrico che redige il certificato di assistenza di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921.

3. La scheda, con l'impronta del neonato e, quando possibile, con quella della madre, è consegnata dal medico o dall'ostetrico alla direzione sanitaria presso la quale il neonato è ricoverato successivamente alla nascita, ovvero, nel caso in cui non vi sia ricovero, presso la struttura sanitaria pubblica più vicina all'abitazione del neonato stesso.

Art. 2.

(Prova d'identità - Certificazioni)

1. Nel caso di discordanza dei numeri riportati sui braccialetti identificativi della madre e del neonato, ai sensi dell'articolo 1, il direttore sanitario confronta le schede re-

lative alle impronte corrispondenti, redigendo apposito verbale di accertamento di identità.

2. Nel caso il braccialetto identificativo sia smarrito ovvero in caso di rapimento del neonato o di altro illecito, il direttore sanitario richiede la consulenza di un perito tecnico, che procede al confronto delle impronte raccolte con quelle del neonato non altrimenti identificabile e redige un apposito verbale di perizia sulla base del quale lo stesso direttore sanitario rilascia una certificazione di accertamento di identità.

3. In caso di contestazioni o di delitti, il giudice assume quale prova di identità le impronte raccolte presso la direzione sanitaria e nomina un ulteriore perito per la pronuncia definitiva sul caso.

Art. 3.

(Norme finali)

1. Per le finalità di cui alla presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, a valere sui propri bilanci, alla realizzazione delle schede di rilevamento delle impronte, che sono distribuite gratuitamente a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di assistenza al parto, insieme ad ogni altro materiale necessario ed idoneo a tale utilizzazione.